

LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO

Regione e Governo Locale

**Bimestrale di studi giuridici e politici
della Regione Emilia-Romagna**

3

**2006 · ANNO XXVII
Supplemento**

**Un approccio attuale all'emigrazione:
la legge regionale 3/2006
della Regione Emilia-Romagna**

Indice Supplemento 3.06

CONTRIBUTI

- 7** La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 3/2006 “Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo” / *Mario Mazzotti*
- 13** La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo: un patrimonio per l'intera Regione / *Claudio Bacilieri*
- 23** La legislazione regionale a favore degli emigrati / *Rita Dondi*

DOCUMENTAZIONE

- 41** Legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 “Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo” (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 13)

Contributi

La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 3/2006 "Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo"

*di Mario Mazzotti**

Sommario

1. Premessa. – 2. Le principali novità introdotte dalla legge regionale 3/2006.

1. Premessa

La legge regionale n. 3/2006 recante “Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo”⁽¹⁾, riforma la parte della vecchia legge 14/1990⁽²⁾ che prevedeva interventi sull'emigrazione e l'immigrazione, rimasta in vigore dopo l'approvazione della nuova legge sull'immigrazione (legge regionale 5/2004).

La legge tiene conto della mutata situazione sociale, che non consente più una trattazione congiunta, legislativa e di politiche attive, di fenomeni quali l'emigrazione e l'immigrazione.

(*) Consigliere regionale, relatore della legge.

(1) La legge è stata pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Emilia-Romagna, n. 55 del 24 aprile 2006. Il testo finale è stato licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2006 del 15 marzo 2006 e approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 19 aprile 2006 (atto n. 13/2006). Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1671 del 17 ottobre 2005; oggetto consiliare n. 664 (VIII legislatura); pubblicato nel Supplemento Speciale del *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 36 in data 25 ottobre 2005; assegnato alla IV Commissione assembleare permanente “Politiche per la salute e Politiche sociali” in sede referente.

(2) Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 “Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione”.

La legge tiene altresì conto dei mutamenti avvenuti in materia nei quindici anni trascorsi, e negli ultimi in particolare. Ci riferiamo alla riforma costituzionale del 2001, che ha conferito, a Regioni e Province autonome, autonomia nelle proiezioni all'estero rafforzando i legami con le proprie comunità, organizzate in associazioni regionali, nonché all'introduzione dell'esercizio del diritto di voto all'estero per corrispondenza, che ha portato, nelle ultime elezioni, alla nomina di 18 parlamentari e che consentirà alle Comunità italiane nel mondo di avere una rappresentanza diretta nel Parlamento italiano.

In questo mutato panorama istituzionale, rispetto al passato, le Regioni acquisiscono un ruolo di primaria importanza come collegamento fra le comunità italiane e lo Stato.

Gli italiani all'estero si sono sempre rapportati preferibilmente con la propria area di origine e le Regioni si sono sentite più vicine ai bisogni dei propri corregionali all'estero, sostenendone le forme associative, l'eventuale reinserimento nel territorio, assistendoli talvolta materialmente e soprattutto rispondendo ai loro bisogni di cultura e formazione.

Se vi è stata gradualmente una sostanziale ripresa del sentimento di italianità, il merito è anche della presenza capillare delle Regioni tra le loro comunità di emigrati all'estero. In questo senso è lecito affermare che l'identità italiana risulta valorizzata dalla sommatoria e dalla dialettica delle diverse identità locali del nostro Paese. Perciò il ruolo delle Regioni nell'elaborazione di una nuova politica di promozione dell'italianità nel mondo risulta irrinunciabile e va valorizzato con il massimo della dignità istituzionale.

2. Le principali novità introdotte dalla legge regionale 3/2006

In questo mutato ambito la legge segue lo schema della precedente disciplina, ma introduce interessanti innovazioni, frutto dell'esperienza di questi anni, compresa quella maturata

con la legge per gli interventi straordinari per l'Argentina (legge regionale 28/2002).

In primo luogo si può rilevare una forte evoluzione nella descrizione delle finalità della legge. Infatti, mentre nella precedente normativa si insisteva sulle finalità di “conservare e rinsaldare i legami con la cultura d'origine”, nonché “agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesto socio-economico della Regione”, la nuova normativa non tralascia certamente quelle finalità, ma le inserisce in una più ampia prospettiva affermando che:

“La Regione riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano, e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare”.

Le nostre comunità, quindi, sono riconosciute in primo luogo come una componente a pieno titolo della nostra società ed anche un elemento essenziale per la realizzazione dei rapporti internazionali della Regione.

In quest'ambito vengono meglio definiti, con la nuova legge, i beneficiari della stessa, ufficializzando fra i diretti beneficiari non solo gli emigrati, le loro famiglie e i cittadini italiani emigrati che rientrino in patria prendendo residenza in uno dei nostri comuni, ma anche gli Enti locali e le associazioni che, in regione e all'estero, si occupino delle nostre comunità.

Sono poi meglio delineati gli interventi che la Regione intende porre in essere, distinguendo in primo luogo fra:

- 1) interventi per le nostre comunità all'estero;
- 2) interventi per chi rientra;
- 3) interventi per studi e ricerche.

In particolare, per gli interventi che riguardano le nostre comunità all'estero, si chiariscono i mezzi per interventi soprattutto formativi ed informativi, che facilitino per le nostre comunità il ruolo di ambasciatori economici, culturali e del nostro sistema di valori. In questo senso viene ampliata la

possibilità di azione delle associazioni all'estero, che potranno essere titolari di progetti. Molta importanza – giustamente – viene data alla formazione dei giovani.

Per il punto 2), cioè gli interventi per coloro che intendono rientrare, si chiarisce che i nostri emigrati di ritorno usufruiscono, ovviamente, della legislazione regionale per i residenti, ma possono inoltre essere organizzati servizi di supporto ed assistenza.

Nel punto 3), per ciò che riguarda gli interventi relativi a studi e ricerche, evidenziamo con questa legge la finalità di far conoscere le realizzazioni dei nostri corregionali in campo culturale, economico ed istituzionale.

Saranno anche possibili, attraverso questa legge, interventi straordinari di solidarietà in caso di calamità naturali o sociali.

Viene inoltre razionalizzato il sistema di rappresentanza prevedendo anche la possibilità di federazioni, presumibilmente a livello nazionale, fra le associazioni dei nostri emigrati.

La programmazione di tutti questi interventi è prevista in un Piano triennale, alla realizzazione del quale contribuiranno direttamente le amministrazioni provinciali.

È infine prevista, con la legge, una modifica della Consulta per l'emigrazione nelle sue forme di rappresentanza.

C'è una riduzione dei consiglieri di nomina regionale, un incremento dei rappresentanti diretti nominati dagli enti locali, una diminuzione della presenza, da 18 a 10, delle rappresentanze delle associazioni e dei patronati che hanno sede in Emilia-Romagna, a fronte invece di un incremento nella Consulta della presenza di associazioni degli emigrati che hanno sede all'estero, i cui componenti passano da 20 a 23.

C'è una riduzione anche rispetto all'esperienza precedente dei rappresentanti indicati dalla Scuola, Università, Camere di Commercio, Uffici del lavoro, eccetera, che passano a 5 componenti, e c'è una riduzione abbastanza consistente, da 67 a 52 membri, della Consulta.

Le figure del Presidente e del Comitato esecutivo non hanno

subito particolari modifiche (quindi, proponiamo quanto è già avvenuto durante questi anni), così come le funzioni consultive di studio e promozione della Consulta.

Sono inoltre previste (ed è una cosa importante da sottolineare) le Conferenze d'area, rispetto alle aree geografiche di appartenenza dei nostri emigrati, e le Conferenze generali degli emiliano-romagnoli all'estero come sede anche di programmazione e di ragionamento generale in materia, oltre che di verifica sugli effetti di questa legge.

La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo: un patrimonio per l'intera Regione

*di Claudio Bacilieri**

Sommario

- 1. Le attività della Consulta: un primo bilancio.*** – ***2. Il ruolo della Regione nel rafforzamento del sentimento d'italianità all'estero.***
– ***3. Le attività della Consulta.*** – ***4. Le iniziative future.***

1. Le attività della Consulta: un primo bilancio

Dieci anni vissuti all'insegna dell'innovazione. È questo il bilancio delle ultime due legislature che hanno visto Ivo Cremonini alla guida della Consulta regionale dell'emigrazione, oggi Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Il cambiamento del nome (il nuovo nome è stato stabilito dalla legge 3/2006, approvata lo scorso aprile dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in sostituzione della legge 14 del 1990), è già tutto un programma. Non si parla più di "emigrazione", abbandonando così le resistenze, sentimentali e anche ideologiche, che identificavano i corregionali all'estero come una parte residuale dei cittadini della nostra regione, oggetto di sporadiche politiche assistenziali. Si parla, piuttosto, nella nuova legge tenacemente voluta da Ivo Cremonini (Presidente, dal giugno 1996 all'ottobre 2006; lo scorso 24 ottobre si è insediata la nuova Presidente, Silvia Bartolini) di "emiliano-romagnoli nel mondo", con un chiaro riferimento – recepito anche dall'articolo 2 del nuovo Statuto regionale – a un'idea di

(*) Redattore di *ER* e *ER News* (la rivista di rapporti internazionali della Regione e dell'allegata newsletter per le comunità emiliano-romagnole all'estero, del sito degli emiliano-romagnoli nel mondo (www.emilianoromagnolinelmondo.it) e della radio su web della Regione (www.radioemiliaromagna.it).

cittadinanza inclusiva, che comprende gli emiliano-romagnoli residenti in regione e quelli fuori regione.

All'insediamento, avvenuto il 7 giugno 1996, di Ivo Cremonini quale presidente della Consulta, questa era ancora chiamata “Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione”, a significare la complementarità e l'indissolubilità dei due aspetti, come due facce della stessa medaglia: ieri eravamo emigranti, oggi ospitiamo immigrati. Lo scorporo del settore immigrazione dalla Consulta e la sua assegnazione all'assessorato alle politiche sociali della Regione, ha rischiato di relegare l'attività della Consulta emigrazione in una zona opaca, settorialmente caratterizzata ma poco incisiva, in quanto tutta l'attenzione era naturalmente spostata sull'immigrazione come problema sociale emergente. Eppure, vedere seduti insieme, alle riunioni della Consulta, anziani emigrati che si erano rifatti una vita a San Paolo, Vancouver o Ginevra, e giovani nordafricani, etiopi o senegalesi che cercavano di imparare i rudimenti di una “vita da immigrato”, faceva senza dubbio un effetto positivo.

Quando l'emigrazione è rimasta da sola – in un momento in cui non era ancora pensabile riuscire a far approvare una legge per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero che avrebbe avuto sorprendenti effetti sulla politica italiana, come si è visto alle recenti elezioni politiche – il gruppo dirigente della Consulta ha compreso la necessità di un drastico cambio di direzione rispetto ai programmi seguiti sino ad allora. Lo slogan divenne: “l'emigrazione come risorsa”. Ma quale risorsa? E perché impegnare la Regione in un recupero di potenzialità sino a quel momento inespresse?

2. Il ruolo della Regione nel rafforzamento del sentimento d'italianità all'estero

Bisogna dar atto alla Consulta di aver compreso che la ripresa del sentimento d'italianità tra le nostre comunità all'estero, attribuibile al miglioramento dell'immagine internazionale del

nostro Paese, poteva venire rinforzato dalla presenza capillare delle Regioni, attraverso un nuovo modo di intendere le politiche per l'emigrazione. Si decise dunque un totale cambiamento di rotta orientato su tre versanti: rafforzamento e aumento del numero delle associazioni, quali espressioni "istituzionali" delle comunità all'estero; valorizzazione delle nuove generazioni all'interno delle associazioni per favorire il ricambio e creare una nuova classe dirigente; promozione della lingua e della cultura italiana.

Le associazioni iscritte nell'elenco ufficiale previsto dalla legge regionale n. 3/2006 sono 82. Il peso dei giovani all'interno delle associazioni è cresciuto sino alla loro istituzionalizzazione all'interno della Consulta, dove le seconde e terze generazioni dal 2000 (dopo la Seconda Conferenza dei Giovani che ha avuto luogo a Bologna) sono state invitate come una sorta di "uditore" – strutturate in un Gruppo Giovani – e ora, con la nuova legge, dispongono di una rappresentanza di 8 posti sui 23 assegnati ai consultori residenti all'estero, dunque oltre un terzo del totale.

Il terzo punto, la promozione della lingua e della cultura italiana, considerato propedeutico a qualsiasi intervento a favore dei corregionali residenti all'estero, si intreccia con il nuovo ruolo dei giovani, fortemente interessati a recuperare attraverso la lingua una loro "identità d'origine", dopo che le generazioni di mezzo e, comunque, quelle più anziane, avevano il problema opposto di integrarsi nel Paese di accoglienza. Per questo motivo negli ultimi dieci anni la Consulta ha destinato agli interventi per i giovani gran parte delle proprie risorse.

Ma chi sono i destinatari delle iniziative della Consulta? Si calcola che la platea dei corregionali stabilmente residenti all'estero (la fonte è il ministero degli Interni e riguarda gli iscritti all'Aire, cioè all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero), sia costituita da circa 130 mila persone, per un totale di oltre 50 mila famiglie. In pratica, più di una città di media grandezza, come Modena, Parma o Ferrara. Di queste 130 mila persone, circa 40 mila sono nate nel territorio regionale e poi

emigrate (dati del Ministero degli affari esteri al 21 marzo 2003), le altre sono nate all'estero e dunque sono il frutto di precedenti vicende migratorie. A questi si devono aggiungere gli emiliano-romagnoli temporaneamente all'estero per studio o lavoro, calcolabili in 1.221 unità.

3. Le attività della Consulta

Come anticipato, gli ultimi dieci anni sono stati molto intensi e significativi per le attività della Consulta e hanno in larga parte preparato le modifiche alla legge regionale, ricepite dalla nuova l.r. n. 3 del 2006. In linea di massima si è scelto di valorizzare il dinamismo delle realtà degli emigrati emiliano-romagnoli, facilitando i rapporti tra le comunità e la Regione e tra le comunità stesse, si è insistito molto sulle nuove generazioni di emiliano-romagnoli e si è inoltre scelto di dare maggiore evidenza alle attività della Consulta attraverso il sito web e attraverso una apposita pubblicazione.

Ma veniamo ora alle realizzazioni concrete.

a) L'informatizzazione delle associazioni

È iniziato nel 1999 il “Progetto Internet” con cui la Consulta ha via via dotato le associazioni all'estero di un parco computer in rete, rispondendo alla necessità di un forte canale comunicativo che permetesse alle comunità all'estero un collegamento in tempo reale con la regione d'origine, creando in tal modo le condizioni per realizzare il sito degli emiliano-romagnoli nel mondo.

In collaborazione con il Servizio Stampa e Comunicazione della Regione e con l'URP, nel 2002 è stato realizzato il portale della Consulta e delle associazioni all'estero, www.emilianoromagnolinelmondo.it. Grazie a notizie aggiornate e informazioni utili, i corregionali nel mondo trovano sempre aperta una finestra sulla loro regione d'origine e possono ve-

dere pubblicati i loro contributi, le loro storie, segnalare temi di loro interesse, diffondere le iniziative delle associazioni e delle comunità di riferimento. Nel 2004 il portale “generalista” si è arricchito della nuova veste grafica e dei nuovi contenuti che contrassegnano il collegato sito ReportER, specificamente dedicato ai giovani.

b) Il sistema di comunicazione della Consulta: rivista, sito e radio

Il sistema di comunicazione della Regione rivolto agli emiliano-romagnoli all'estero dal 2006 si è fatto ancora più integrato potendo ora contare sulla triangolazione rivista *ER* / sito degli emiliano-romagnoli nel mondo / radio digitale. Non solo: anche le attività istituzionali della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo sono orientate in questo senso. Ad esempio, gli stage dei giovani, per quanto riguarda la comunicazione, sono finalizzati a formare “corrispondenti” (il nome dello stage è significativo: ReportER) che – una volta tornati nei luoghi di residenza – potranno fornire notizie, interviste, contenuti alla radio, alla rivista o al sito.

La rivista trimestrale *ER* con l'allegra newsletter è stata completamente rinnovata nel 1998, andando a sostituire il vecchio periodico “Emilia-Romagna nel mondo”. Molto apprezzata per la veste grafica e i contenuti, raggiunge circa 18 mila corregionali sparsi nel mondo. Ad essa è stato affiancato nel 2002 – come già detto – il portale degli emiliano-romagnoli nel mondo con il sito realizzato dai giovani, ReportER.

Dal 1° marzo 2006 è possibile ascoltare Radio Emilia-Romagna, la prima radio di un'istituzione pubblica italiana che trasmette via web in modalità *podcasting*. Collegandosi a www.emilianoromagnolinelmondo.it si può scaricare gratis il programma che consente di ricevere sul proprio pc, cellulare, iPod o lettore mp3, i file audio delle 14 rubriche che compongono il palinsesto settimanale. Sul sito della radio è possibile trovare i testi di parte delle rubriche, utili per migliorare la

conoscenza della lingua italiana. La radio sta andando a regime con circa sei ore di programmazione settimanale. Inoltre, per consentire di sintonizzarsi anche a chi non naviga in internet, la Consulta sta stipulando convenzioni con radio locali, presenti nei paesi di emigrazione, per favorire la trasmissione dei nostri contenuti all'estero e di arricchire con la “informazione di ritorno” il palinsesto di RadioEmiliaRomagna.it. Questo renderà possibile per tutti ricevere la radio via etere, con il tradizionale apparecchio. Sono già state stipulate convenzioni con emittenti in lingua italiana di Salto-Itù (Brasile), Mendoza (Argentina) e New York.

Questa capacità di innovazione della Regione è stata premiata con il “Best Cross Media Project” nella sezione “Premi Speciali” del Bardi Web Award 2006. Si tratta di un premio assegnato al miglior progetto caratterizzato dall’uso della “cross-medialità”. In altre parole, è stato riconosciuto che la Regione, nel comunicare con gli emiliano-romagnoli che vivono all'estero, utilizza modi diversi per arrivare allo scopo, adattando le forme espressive e i contenuti alle necessità degli utenti. È stata premiata, dunque, la “rilevanza sociale” del progetto della radio digitale, che consente di rinforzare i legami con gli emiliano-romagnoli e gli italiani nel mondo, in un’ottica di comunicazione nuova (“crossmediale”, appunto) in grado di raccontare la realtà utilizzando diversi mezzi (rivista *ER*, sito degli emiliano-romagnoli nel mondo, radio digitale) e scomponendo lo stesso messaggio in parti differenti per comunicarlo con il mezzo più adatto. Il pubblico, così, può scegliere di volta in volta, a sua discrezione e secondo il momento della giornata, su quale medium ricevere il messaggio. Un premio, dunque, all’interattività e all’innovazione, che riconosce alla Regione Emilia-Romagna la capacità di produrre comunicazione uscendo dagli schemi convenzionali.

c) La formazione dei redattori di ReportER e dei corrispondenti di Radio Emilia-Romagna

Negli ultimi cinque anni, 26 giovani provenienti da Australia, Argentina, Brasile, Cile, Canada, Uruguay, Germania, Belgio e Romania, tutti proposti dalle nostre associazioni all'estero, sono stati coinvolti nel progetto ReportER. I ragazzi hanno partecipato a un corso formativo e a uno stage presso il Servizio Stampa della Regione, dove hanno imparato a utilizzare Front Page, a realizzare pagine web, a gestire un proprio sito (quello dell'associazione di riferimento), a scrivere e pubblicare news da ogni parte del mondo. Dal 2001, per sollecitare i giovani coinvolti ad arricchire e costantemente aggiornare il sito, è stata costituita una redazione a Bologna. Dal 2005 il corso ha dato informazioni per permettere ai partecipanti di collaborare con la web radio della Regione. Nel 2006 sono stati quattro i giovani che hanno svolto lo stage presso il Servizio Stampa della Giunta regionale. Provenienti da Asuncion (Paraguay), Buenos Aires, Santa Fe (Argentina) e New York, saranno loro i nuovi corrispondenti per Radio Emilia-Romagna.

d) L'intermediazione tra giovani ed imprese: il progetto "Boomerang"

Quella del 2006 è stata l'ottava edizione di "Boomerang". Si tratta di un'altra iniziativa innovativa che è riuscita a cambiare il modo di relazionarsi della Regione con le proprie comunità all'estero. "Boomerang" implica infatti un forte coinvolgimento sia dei giovani di origine emiliano-romagnola e residenti all'estero che vengono a svolgere stage presso aziende dell'Emilia-Romagna, sia delle aziende per le quali costituisce uno strumento in più per operare oltre i confini nazionali. "Boomerang" raggiunge gli scopi di mantenere vivi i rapporti culturali ed economici con la Regione, dando contemporaneamente alle aziende del territorio l'opportunità di sondare nuovi mercati e di ovviare alla difficoltà di reperire contatti nel Paese d'interesse,

eventualmente assumendo gli stagisti più meritevoli. Alla buona riuscita del progetto contribuiscono le nostre associazioni all'estero che segnalano i giovani: tecnici e laureati con ottimi curricoli inseriti in una banca dati a disposizione delle imprese emiliano-romagnole.

e) I corsi di lingua e cultura italiana

Gli interventi per rafforzare la conoscenza della lingua e della cultura italiana rientrano tra quelli maggiormente richiesti dalle nostre associazioni all'estero e costituiscono – come si è detto – il presupposto fondamentale per realizzare gli altri obiettivi della Consulta.

Ai corsi intensivi per operatori culturali, svolti in loco da docenti esperti, si sono affiancate, a partire dal 2003, nuove modalità di insegnamento con l'introduzione dei laboratori linguistici telematici. In particolare, attraverso la CiID (Cooperativa insegnanti di iniziativa democratica), la Consulta realizza un corso di formazione per operatori culturali e insegnanti di italiano per l'uso didattico del Laboratorio linguistico telematico Lalita. Al termine del corso di formazione i partecipanti sono iscritti in un albo e ricevono le password per attivare all'interno del Laboratorio proprie "classi" con i loro allievi. Gli operatori formati gestiscono almeno due corsi di 50 ore ciascuno (considerati di primo livello) con l'uso del laboratorio, rivolti a giovani residenti nei poli individuati. Nell'edizione 2006 sono stati attuati tre poli di intervento in America Latina.

Inoltre, dal 2003 la Consulta, per migliorare la conoscenza della lingua e della cultura italiana, attraverso un consorzio di 23 Università italiane (ICON – Italian Culture On the Net) sviluppa iniziative per l'insegnamento a distanza della lingua e cultura italiana. Negli anni precedenti sono state assegnate borse di studio a studenti di origine emiliano-romagnola per la frequenza a corsi di laurea on line in lingua e cultura italiana, mentre nell'anno in corso la Consulta riserva licenze, da assegnare attraverso le nostre associazioni all'estero, per

frequentare corsi di autoapprendimento della lingua italiana a livelli diversi: principiante, intermedio ed avanzato.

f) Le Borse di studio ed i soggiorni per giovani e anziani

In collaborazione con le Università di Bologna e di Parma e le Aziende regionali per il diritto allo studio, la Consulta mette a disposizione ogni anno accademico alcuni posti-alloggio gratuiti e l'accesso alle mense universitarie per laureati di origine emiliano-romagnola. Ai ragazzi selezionati è consentito frequentare un master presso gli atenei di Bologna e Parma, grazie all'assegno di studio della Regione Emilia-Romagna.

Un'altra esperienza consolidata è quella dei soggiorni offerti ai giovani discendenti, che dal 2002 si alterna ad "America Latinissima". Quest'anno i giovani di origine emiliano-romagnola risultati vincitori del concorso "America Latinissima" hanno la possibilità di venire in Italia e soggiornare presso la loro Regione d'origine per una breve vacanza, nel corso della quale conosceranno la regione nei suoi diversi aspetti turistici, artistici, culturali e di svago.

Sono molti anni, inoltre, che la Consulta ospita anziani emigrati per un breve periodo di vacanza nelle località della nostra Riviera. Dal 1999 l'iniziativa, prima riservata a corregionali dei Paesi europei, si è allargata a piccoli gruppi di anziani in precarie condizioni economiche provenienti dai Paesi extraeuropei. Per questi ultimi, che non avrebbero altre possibilità di rivedere la terra d'origine, è previsto anche un programma di visite guidate ad alcune località della regione di particolare interesse.

4. Le iniziative future

Un'altra richiesta fortemente avanzata dai giovani, oltre ai corsi di lingua (i nostri non sono sufficienti a soddisfare la grandissima domanda di corsi di italiano, ma qui la carenza è da

imputare allo Stato), è quella di costruire dei canali preferenziali con le aziende dell'Emilia-Romagna, utilizzando ad esempio banche dati e curricoli da mettere a disposizione delle stesse. La Consulta si sta impegnando, pur tra qualche difficoltà, anche su questo versante, così come sulla creazione di un data base con i nominativi delle famiglie disponibili ad ospitare, in Regione o presso le comunità all'estero, giovani desiderosi di viaggiare per motivi di studio e di lavoro. Per condurre in porto tutte queste operazioni, i giovani hanno suggerito, alla Conferenza di Montevideo (luglio 2004), di costituire una Fondazione a sostegno delle iniziative dei corregionali all'estero, di cui la Consulta sta verificando la fattibilità.

La legislazione regionale a favore degli emigrati

di Rita Dondi*

Sommario

1. Premessa. – 2. Le Regioni e il potere estero. – 3. La cooperazione internazionale. – 4. La legislazione regionale a favore degli emigrati dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, la l.r. dell'Emilia-Romagna n. 3 del 2006. – 5. La sentenza n. 387 del 2005 della Corte costituzionale.

1. Premessa

Le politiche a favore degli italiani all'estero si sostanziano fondamentalmente in una serie interventi, volti alla tutela dei diritti degli italiani all'estero, alla promozione sociale, economica e culturale delle collettività italiane all'estero, e finalizzati al rafforzamento dei legami con il nostro Paese.

Occorre ricordare che, accanto allo Stato, un significativo ruolo su questo fronte è svolto dalle Regioni, alle quali, a partire dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il legislatore statale stesso ha attribuito un primo, ristretto, ambito di competenza in materia internazionale ⁽¹⁾.

(*) Funzionario della Direzione affari istituzionali e legislativi della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

(1) L'originario articolo 4 (*Competenze dello Stato*) del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuiva allo Stato le funzioni amministrative attinenti ai rapporti internazionali (primo comma), e permetteva alle Regioni di svolgere all'estero soltanto "attività promozionali" relative alle materie di loro competenza, alla duplice condizione che vi fosse una previa intesa col Governo e che fosse rispettato l'indirizzo ed il coordinamento statale (secondo comma). Si riporta di seguito il testo del secondo comma dell'articolo in oggetto: "Le Regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa

Il percorso del riconoscimento alle Regioni di tale competenza è passato anche attraverso la giurisprudenza costituzionale. Ad iniziare dalla sentenza n. 179 del 1987 ⁽²⁾, la Corte costituzionale ha proposto la distinzione tra le attività inerenti i rapporti internazionali in senso stretto, di competenza statale, e le attività promozionali di mero rilievo internazionale, per le quali ammetteva il riconoscimento di una ristretta competenza regionale.

Infatti, secondo le argomentazioni della Consulta, nell’ambito della realtà internazionale sono riscontrabili “*[...] alcune attività di vario contenuto, congiuntamente compiute dalle Regioni e da altri (di norma, omologhi) organismi esteri aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale o economico in ambito locale, ovvero, infine, l’enunciazione di propositi diretti ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte. La varietà della materia non consente una precisa classificazione, come peraltro si verifica per i trattati propriamente detti, ma si può rilevare trattarsi di attività non collegate con situazioni concernenti l’intero territorio nazionale e perciò rimesse all’iniziativa degli enti locali. Attraverso gli atti ora nominati le Regioni, interessate alla realizzazione degli scopi connessi alle materie loro devolute, non pongono in essere veri accordi né assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la responsabilità internazionale dello Stato, ma si limitano, come sopra si è accennato, a prevedere lo scambio di informazioni utili ovvero l’approfondimento di conoscenze in materie di comune interesse, oppure, ancora, ad enunciare analoghi intenti ed aspirazioni, proponendosi di favorirne unilateralmente la*

con il Governo e nell’ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente”. Il comma è stato poi abrogato dall’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(2) Vedi anche le successive sentenze della Corte costituzionale, nn. 564 e 737 del 1988, e n. 472 del 1992.

realizzazione mediante atti propri o, al più, mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali.

Si tratta, evidentemente, di attività non suscettibili di essere ricondotte nell’ambito dei rapporti internazionali sopra indicati, poiché il loro contenuto non può assolutamente incidere sulla politica estera dello Stato né, come s’è detto, può far sorgere responsabilità di qualsiasi genere a carico del medesimo. Perciò ritiene la Corte, la quale per la prima volta ha occasione di occuparsi dello specifico problema, che non sussiste ostacolo alcuno nel nostro sistema costituzionale a riconoscere la legittimità di tali attività, per le quali può essere accolta la denominazione, proposta dalla dottrina, di ‘attività di mero rilievo internazionale delle Regioni’” ⁽³⁾.

In coerenza con l’interpretazione della Consulta, il legislatore nazionale, con il d.P.R. 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all’estero delle Regioni e delle Province autonome), ripropone la distinzione tra attività promozionali per lo sviluppo economico, sociale, culturale ed attività di mero rilievo internazionale ⁽⁴⁾.

Appare quindi pacifico che, antecedentemente alla riforma del Titolo V della Costituzione, sia il legislatore nazionale che

(3) Punto 7, in diritto, della citata sentenza.

(4) Il d.P.R. 31 marzo 1994 propone la distinzione tra:

– attività promozionali per lo sviluppo economico, sociale, culturale, esercitabili dalle Regioni previa intesa con il Governo (art. 1);
– attività di mero rilievo internazionale (art. 2), a loro volta suddivise tra:
a) attività di studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell’area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera – attività per le quali non era richiesta alcuna formalità;
b) visite di cortesia nell’area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l’esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all’estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive regioni e della conservazione del patrimonio culturale d’origine – attività da svolgersi previa semplice comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

la giurisprudenza costituzionale riconoscevano alle Regioni la competenza ad intervenire in materia di rapporti internazionali attraverso attività promozionali o di rilievo estero.

In questi confini si sono mosse le varie Regioni, attraverso interventi normativi riguardanti le politiche a favore degli emigrati, finalizzati, in special modo, alla promozione ed al rafforzamento dei collegamenti con le comunità di origine regionale stabilitesi in altri Paesi.

La difficoltà maggiore che si riscontra nell'approccio allo studio della materia dell'“emigrazione”, è quella dell'inquadramento giuridico della materia stessa.

In realtà, quando si parla di politiche regionali a favore degli emigrati, ci si riferisce ad una serie di interventi di carattere eterogeneo e di contenuto vario, posti in essere dalle Regioni sostanzialmente per rafforzare i rapporti con i propri emigrati, e chiaramente non riconducibili ad una singola materia “codificata”. Tali attività, in concreto, possono sostanziarsi in attività promozionali per lo sviluppo economico, sociale, culturale delle comunità di origine regionale all'estero, in attività di mero rilievo internazionale, ma anche in attività attinenti alla cooperazione decentrata.

Quindi per rappresentare con maggior precisione la questione delle politiche regionali a favore degli emigrati, sembra opportuno fornire anche un breve inquadramento giuridico sulle competenze delle Regioni in materia internazionale, delineatosi a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

2. Le Regioni e il potere estero

L'analisi delle politiche regionali a favore degli emigrati non può prescindere da un breve inquadramento giuridico relativo al potere estero delle Regioni stesse.

La riforma del Titolo V della Costituzione propone, in materia internazionale, un modello di ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni che sembra tener

conto dell'evoluzione normativa, delle sollecitazioni dottrinali e delle stazioni giurisprudenziali, che hanno visto sempre più valorizzato il ruolo regionale.

L'articolo 117 della Costituzione:

- alla lettera *a*) del secondo comma, riserva alla potestà esclusiva dello Stato la “politica estera” e i “rapporti internazionali dello Stato”;
- al terzo comma attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni i “rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni” ed il “commercio con l'estero”;
- al quinto comma prevede che *“le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”*;
- al nono comma afferma il potere delle Regioni di concludere “accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato”, nelle materie di competenza regionale e nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Le disposizioni dell'articolo 117 non forniscono in realtà una definizione esatta di “potere estero”, ma sembrano proporre due ambiti distinti: la politica estera, affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e i rapporti internazionali, di competenza concorrente. Tale distinzione porta in primo luogo, a considerare rientrante nella seconda locuzione, oltre alle attività promozionali e di mero rilievo internazionale delle Regioni, anche l'intera gamma di attività che non impegnino gli indirizzi di politica estera della Repubblica italiana⁽⁵⁾; in secondo luogo, sembra rispondere al principio per il quale l'esclusività della competenza in capo allo Stato si giustifica in presenza di una

(5) C. PINELLI, *Regioni e rapporti internazionali secondo l'art. 117 Cost.*, in www.statutiregionali.it/federalismi.

esigenza di unitarietà dei rapporti esteri dello Stato, mentre nel caso in cui sussistano “rapporti internazionali di interesse delle singole Regioni, la competenza statale si ferma sul confine dei principi generali”⁽⁶⁾.

L'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di attuazione delle disposizioni dell'articolo 117, quinto e nono comma, detta previsioni di carattere metodologico e procedurale per l'esercizio del potere estero delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In sintesi, dispone che le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa:

- provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1);

- possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero degli affari esteri (comma 2);

- possono concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato (comma 3).

(6) E. CANNIZZARO, *Gli effetti degli obblighi internazionali*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2002, n. 1, p. 23.

A delineare i confini e gli ambiti di competenza regionale rispetto alle relazioni internazionali, è intervenuta anche la Corte costituzionale. Si fa qui brevemente riferimento, in particolare, alla significativa sentenza n. 238 del 2004. La Consulta è qui chiamata a pronunciarsi circa la legittimità costituzionale delle disposizioni contenute ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 6, della citata legge n. 131 del 2003, di attuazione dell'articolo 117, commi quinto e nono, Cost.

Secondo le ricorrenti Regione Sardegna e Provincia di Bolzano, la previsione di criteri ed osservazioni da parte dello Stato in vista della stipulazione di accordi tra Regioni e Stati esteri, l'obbligo di comunicazione preventiva nonché il rilascio di pareri circa l'opportunità politica, il deferimento delle "questioni di opportunità" contestate da Regioni e province autonome ai fini dell'attuazione ed esecuzione di accordi e della conclusione di accordi e intese, al Consiglio dei ministri, rappresenterebbero indebite ingerenze di merito da parte dello Stato, tali da ledere in sostanza l'autonomia degli enti territoriali.

La Corte pronuncia l'infondatezza di tutti i rilievi di costituzionalità mossi dalle ricorrenti, affermando sostanzialmente che gli adempimenti previsti dalla legge impugnata sono necessari al fine di coordinare le attività di rilievo estero con gli indirizzi fondamentali di politica estera fissati dallo Stato, che in questo particolare settore esercita una competenza di tipo esclusivo.

In sostanza la Corte, riconducendo alla potestà esclusiva statale la disciplina delle norme di procedura per l'esercizio dell'attività di rilievo estero, tende a ridimensionare in modo significativo la competenza concorrente in materia di rapporti internazionali delle Regioni relativamente, sia alla disciplina statale di principio, sia alla disciplina regionale di dettaglio (7).

(7) E. GRIGLIO, *La giurisprudenza costituzionale sulla definizione delle materie nel riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, par. 2.

3. *La cooperazione internazionale*

La materia della cooperazione internazionale non appare di semplice inquadramento rispetto al riparto di competenze fissato dall'articolo 117 della Costituzione.

Difficilmente collocabile sembrerebbe la riconduzione di detta materia tra quelle di competenza esclusiva dello Stato, atteso che la natura degli interventi di cooperazione internazionale è caratterizzata da una forte componente sociale e solidaristica; abbastanza semplicistico sarebbe considerarla riconducibile alla potestà legislativa regionale residuale, per il solo fatto che tale materia non sia richiamata espressamente tra quelle previste nel terzo comma dell'articolo 117. La specifica materia della cooperazione internazionale sembrerebbe trovare collacazione naturale all'interno del più ampio ambito dei rapporti internazionali, assegnati alla competenza concorrente regionale.

Dopo la riforma costituzionale, alcune Regioni hanno disciplinato una serie di interventi di solidarietà internazionale, di carattere umanitario e sociale a favore di co-regionali, in occasione del verificarsi di calamità naturali o di particolari eventi sociali, economici o politici nei Paesi ospitanti o di interventi cooperativi nei confronti di paesi sottosviluppati.

Si cita, per es., la legge regionale dell'Emilia-Romagna 4 novembre 2002, n. 28 (Interventi straordinari della Regione Emilia-Romagna per contribuire a fronteggiare la crisi argentina) ⁽⁸⁾ riguardante appunto interventi di carattere straordinario

(8) Si riporta, di seguito, l'articolo 1 della l.r. Emilia-Romagna n. 28 del 2002, contenente le finalità della legge stessa: “*Art. 1. Finalità. – 1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle competenze di politica estera dello Stato, promuove e attiva iniziative per contribuire a far fronte alla grave crisi economica e finanziaria che ha colpito la Repubblica Argentina, coinvolgendo la numerosa comunità di origine italiana e, all'interno di questa, emiliano-romagnola. – 2. Nel porre in essere le iniziative di cui all'articolo 2, la Regione Emilia-Romagna assicura il più ampio coordinamento con gli eventuali interventi dello Stato concernenti le medesime finalità.*

per contribuire a far fronte alla grave crisi economica e finanziaria che ha colpito la Repubblica Argentina.

Si ricordano inoltre, la legge regionale delle Marche 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) e la legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace).

Entrambe le leggi sono state impugnate dallo Stato davanti alla Corte costituzionale ⁽⁹⁾, la quale però non è addivenuta a decisioni sul merito, per motivi di carattere procedurale.

Diversa è stata la sorte della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento) – impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri per la violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera *a*), della Costituzione – dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 211 del 2006.

Tale sentenza fornisce un innovativo orientamento interpretativo circa l'inquadramento della materia della cooperazione internazionale, i cui confini fino ad ora non erano stati perfettamente chiariti dalla normativa statale.

Secondo la Corte, infatti, *“l'articolo 117, comma secondo, lettera *a*), nel delineare la competenza legislativa spettante in*

(9) Si richiamano qui le decisioni della Consulta aventi per oggetto rispettivamente la l.r. Marche n. 9 del 2002 e la l.r. Emilia-Romagna n. 12 del 2002:
– ordinanza n. 243 del 2004, circa la legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, lettera *d*), della legge della Regione Marche 18 giugno 2002, n. 9, con la quale è stato dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
– sentenza n. 360 del 2005, circa la legittimità costituzionale degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 agosto 2002, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso.

via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra meri ‘rapporti internazionali’ da un lato e ‘politica estera’ dall’altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso articolo 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, viene ad essere una componente peculiare e tipica dell’attività dello Stato, che ha un significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine ‘rapporti internazionali’. Mentre i ‘rapporti internazionali’ sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la ‘politica estera’ concerne l’attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo” (10).

Ad avviso della Corte, le iniziative provinciali di cooperazione, che implicano l’impiego diretto di risorse umane e finanziarie in progetti a favore dei Paesi in condizioni di particolare disagio, rientrano senz’altro nella materia della cooperazione internazionale, risolvendosi in una serie di attività tipiche della politica estera, la quale costituisce una prerogativa esclusiva dello Stato. E ciò in base all’articolo 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo), laddove si dispone che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell’Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo.

Questo nuovo orientamento interpretativo della Corte costituzionale, che riconduce la materia della cooperazione internazionale tra quelle di competenza esclusiva dello Stato, appare chiaramente limitativo degli ambiti legislativi delle Regioni.

(10) Punto 2.1, in diritto, della citata sentenza.

4. *La legislazione regionale a favore degli emigrati dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, la l.r. dell'Emilia-Romagna n. 3 del 2006*

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, numerose sono state le Regioni che hanno legiferato in materia di emigrazione⁽¹¹⁾.

Raffrontando le varie legislazioni, si nota come emergano significativi aspetti comuni, tra i quali il più rilevante è rappresentato dalla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato dalle comunità italiane all'estero.

In concreto, si osserva che la maggior parte delle Regioni pone in essere interventi finalizzati a:

- promuovere iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale delle regioni;
- garantire il mantenimento della identità regionale e migliorare la conoscenza della cultura di origine;
- favorire o facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale degli emigrati;

(11) A titolo puramente esemplificativo, si citano alcune leggi regionali sull'emigrazione, promulgate successivamente alla riforma costituzionale del 2001:

- Abruzzo, l.r. 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le comunità di abruzzesi nel mondo);
- Basilicata, l.r. 3 maggio 2002, n. 16 (Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero);
- Calabria, l.r. 29 dicembre 2004, n. 33 (Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne);
- Emilia-Romagna, l.r. 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo);
- Friuli-Venezia Giulia, l.r. 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);
- Lazio, l.r. 31 luglio 2003, n. 23 (Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari);
- Marche, l.r. 4 ottobre 2004, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 recante interventi a favore dei marchigiani all'estero);
- Veneto, l.r. 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro).

- favorire l’informazione degli emigrati sulle attività regionali, sullo sviluppo sociale, culturale, produttivo e sulla situazione occupazionale delle singole regioni;
- fornire assistenza nel caso si verifichino all’estero particolari eventi socio-politici.

Altro aspetto che accomuna le varie discipline regionali è l’istituzione di un organo consultivo, di norma denominato “Consulta regionale dell’emigrazione”, attraverso il quale le varie regioni coordinano le politiche per i corregionali residenti all’estero. Tale organismo opera a favore delle comunità di origine regionale all’estero facendo da tramite con le realtà istituzionali, economiche e culturali della Regione. I “consulenti” sono generalmente nominati in rappresentanza degli italiani residenti stabilmente all’estero, della Regione e degli enti locali (Province e Comuni), di varie istituzioni locali, delle associazioni nazionali e regionali che si occupano di emigrazione, delle forze economiche e sociali.

Dalla comparazione delle norme regionali, si riscontrano anche evidenti diversità; si veda, per es., la disciplina del riconoscimento di taluni benefici. Tale aspetto è inevitabile, anche in considerazione dei diversi percorsi storico-economici che hanno caratterizzato i fenomeni migratori regionali.

Si analizzano qui di seguito, a titolo puramente esemplificativo, le disposizioni della legge regionale dell’Emilia-Romagna 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo), ed in particolare, quelle contenute nei primi tre Titoli ⁽¹²⁾.

Il Titolo I della l.r. n. 3 del 2006 definisce i principi generali, le finalità e i destinatari. Significativo appare l’articolo 2, nel quale vengono individuati tra i destinatari degli interventi regionali anche le associazioni degli emiliano-romagnoli al-

(12) Per ulteriori approfondimenti, v. la Relazione di accompagnamento al progetto di legge regionale in oggetto, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale*, Supplemento Speciale, della Regione Emilia-Romagna n. 36 del 25 ottobre 2005.

l'estero e le loro federazioni. Questa disposizione è fortemente innovativa, perché consente di allargare la partecipazione degli emigrati, attraverso la valorizzazione delle loro associazioni.

Il Titolo II si occupa delle azioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo. Si tratta di attività ed interventi di vario contenuto, che spaziano nelle materie della cultura, della formazione, dell'assistenza, ma anche della cooperazione internazionale. In particolare, si segnalano: l'articolo 4, che prevede interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano nella regione Emilia-Romagna; l'articolo 6, che introduce interventi a sostegno dell'associazionismo e l'istituzione di un elenco regionale delle associazioni; l'articolo 7, che prevede interventi straordinari, di tipo umanitario e sociale, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, nel caso in cui si verifichino calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici nei Paesi ospitanti.

Il Titolo III delinea la composizione ed il funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, organo istituito al fine di attuare, qualificare e coordinare gli interventi e le azioni previste nella legge regionale, nonché di valorizzare i rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola. L'articolo 10 definisce le funzioni della Consulta ed evidenzia l'esigenza di un suo collegamento con il CGIE e con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano a favore degli italiani all'estero. L'articolo 11 identifica la composizione della Consulta che prevede rappresentanti di ogni Provincia, dei Comuni, dell'Unioncamere, delle Università della Regione, delle ARSTUD, dell'Ufficio scolastico regionale, oltre ai rappresentanti delle associazioni di volontariato che operano alla Regione a favore degli emigrati, ai rappresentanti delle associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero e dei giovani, nonché rappresentanti degli istituti di patrocinio sociale.

5. *La sentenza n. 387 del 2005 della Corte costituzionale*

In conclusione di questo intervento, si ritiene interessante riportare la sentenza n. 387 del 2005 della Corte costituzionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale relativamente all'articolo 13 della l.r. Veneto 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro), in relazione all'articolo 117, comma secondo, lettere *a*), *b*) e *i*) e comma nono della Costituzione⁽¹³⁾.

Secondo il ricorrente, l'articolo 13⁽¹⁴⁾ della legge, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di stipulare accordi con il Governo estero interessato (dove vive il cittadino veneto), andrebbe a compromettere il sistema di autonomia legislativa statale in materie quali l'immigrazione (lettera *b*), la cittadinanza e lo stato civile (lettera *i*). Tale articolo, inoltre, non rispetterebbe i limiti posti dal comma nono dell'articolo 117 Cost. alle Regioni, per la conclusione di intese, secondo il quale dette intese possono essere stipulate solo con enti territoriali interni ad altro Stato e non con Stati esteri, ed esclusivamente nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (e quindi non prima che casi e forme anzidetti siano rispettivamente individuate e stabilite).

La Corte considera non fondata la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, visto che, dopo la proposizione del ricorso, è entrata in vigore la legge 5 giugno 2003, n. 131 che, all'articolo 6, disciplina la materia delle intese e

(13) Ricorso n. 27 del 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 1a Serie Speciale, n. 18 del 7 maggio 2003.

(14) La norma censurata prevede che, nel caso si verifichino all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, possa stipulare accordi con il Governo interessato che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei cittadini italiani emigrati nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in un comune veneto ed abbiano comunque maturato una residenza di almeno cinque anni nel Paese teatro dell'evento.

degli accordi che le Regioni possono stipulare, ai sensi del nono comma dell'articolo 117 Cost., con Stati esteri ed enti substatali stranieri. L'articolo 6 della legge n. 131 del 2003 era già stato sottoposto al vaglio della Corte stessa, che aveva rigettato la questione con la già citata sentenza n. 238 del 2004.

La novità che discende dal mutato quadro costituzionale – secondo il Giudice delle leggi – è essenzialmente il riconoscimento di un “potere estero” delle Regioni, cioè della potestà, nell’ambito delle proprie competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi esteri, anche veri e propri accordi con Stati, sia pure nei casi e nelle forme determinati da leggi statali. Tale potere estero deve peraltro essere coordinato con l’esclusiva competenza statale in tema di politica estera. Spetta quindi allo Stato determinare i casi e disciplinare le forme di questa attività regionale, così da salvaguardare gli interessi unitari che trovano espressione nella politica estera nazionale.

Le Regioni, nell’esercizio della potestà loro riconosciuta, non operano dunque come “delegate” dello Stato, bensì come soggetti autonomi che si rapportano direttamente con gli Stati esteri, ma sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento apprestato dai poteri dello Stato.

In realtà il nuovo articolo 117 Cost. demanda allo Stato i compiti di: stabilire le “norme di procedura” che le Regioni devono rispettare nel provvedere all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali; disciplinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); disciplinare i “casi” e le “forme” della conclusione di accordi delle Regioni con Stati e di intese con enti territoriali esteri (nono comma). Le disposizioni dell’articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003 sono dettate in attuazione di questi compiti.

In altri termini, il Governo può legittimamente opporsi alla conclusione di un accordo da parte di una Regione, solo quando ritenga che esso pregiudichi gli indirizzi e gli interessi attinenti alla politica estera dello Stato.

Visto che il ricorso statale si fonda sulla mancanza di una

disciplina statale di dettaglio, la sopravvenuta emanazione della legge statale per l'esercizio del potere estero regionale, riconosciuto direttamente dalla Costituzione, fa venir meno i dubbi di legittimità sollevati nei confronti delle disposizioni regionali impugnate.

In conclusione si osserva come la legislazione regionale a favore degli emigrati si sostanzi fondamentalmente in una serie di interventi, volti alla tutela dei diritti degli italiani all'estero, alla promozione sociale, economica e culturale delle collettività italiane all'estero, e finalizzati al rafforzamento dei legami con il nostro Paese. La varietà di tali attività, come confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, non consente una precisa, unitaria, classificazione delle stesse. Si può però rilevare che si tratta di attività non collegate con situazioni concernenti l'intero territorio nazionale e perciò rimesse all'iniziativa locale.

Il mutato quadro costituzionale ha comportato il riconoscimento alle Regioni di un vero e proprio “potere estero”, cioè la potestà, nell'ambito delle proprie competenze – tra le quali rientra la promozione delle iniziative a sostegno degli emigrati – di stipulare veri e propri accordi con Stati, sia pure nei casi e nelle forme determinati da leggi statali (15).

(15) Punto 3, in diritto, della citata sentenza.

Documentazione

Legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 “Interventi in favore degli emiliano- romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo”*

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E DESTINATARI

- Art. 1 - Principi generali e finalità*
- Art. 2 - Destinatari*

TITOLO II - INTERVENTI

- Art. 3 - Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero*
- Art. 4 - Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna*
- Art. 5 - Attività culturali, formative, di informazione e ricerca*
- Art. 6 - Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale*
- Art. 7 - Interventi straordinari*
- Art. 8 - Concessione di benemerenze*
- Art. 9 - Programmazione degli interventi ordinari ed accesso ai relativi benefici*

TITOLO III - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

- Art. 10 - Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo*
- Art. 11 - Costituzione e composizione della Consulta*
- Art. 12 - Decadenza e sostituzione*
- Art. 13 - Funzionamento della Consulta*
- Art. 14 - Composizione e funzioni del Comitato esecutivo della Consulta*
- Art. 15 - Compiti del Consultore*
- Art. 16 - Conferenze d'area*
- Art. 17 - Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero*

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 - Relazione sull'attuazione della legge*
- Art. 19 - Norma transitoria*

(*) Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 13.

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta

Art. 22 - Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta

Art. 23 - Norma finanziaria

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La Regione riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano. La Regione attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.

2. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione, in attuazione del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative statali e comunitarie, anche coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni a sostegno degli emiliano-romagnoli nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e sostiene:

a) iniziative di collaborazione istituzionale negli Stati di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero;

b) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione, la promozione socio-culturale, professionale ed economica degli emiliano-romagnoli nelle società di accoglienza;

c) attività culturali dirette a conservare e valorizzare l'identità culturale della terra di origine ed a rinsaldare i rapporti con l'Emilia-Romagna;

d) attività culturali e di ricerca storica volte ad inserire l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero

nella formazione dei cittadini della Regione, in particolare dei giovani;

e) iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine degli emiliano-romagnoli all'estero;

f) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti rientranti nella regione;

g) attività di associazioni, loro federazioni, di altri organismi ed istituzioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo;

h) interventi in caso di emergenza socio-economica nei Paesi ospitanti le comunità di emiliano-romagnoli.

4. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero gli interventi indicati al Titolo II della presente legge. Tali interventi sono sviluppati:

a) in coordinamento con altre istituzioni ed organizzazioni la cui attività sia finalizzata alla cooperazione internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;

b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli, anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne il ruolo, le competenze professionali ed imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi ospitanti.

5. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con le istituzioni della Repubblica e con gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

Art. 2
Destinatari

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;

b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della regione;

c) gli Enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");

d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

TITOLO II

INTERVENTI

Art. 3

Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e realizza a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*):

a) interventi di formazione ed informazione, compresi stage presso aziende emiliano-romagnole, realizzati in Italia ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione degli emiliano-romagnoli;

b) interventi e manifestazioni volte a sviluppare relazioni economiche con i Paesi di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché a sostenere iniziative ed attività di carattere socio-economico delle comunità emiliano-romagnole;

c) iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo;

d) iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati, compresi soggiorni nel territorio regionale;

e) iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del Paese ospitante, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;

f) iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;

g) iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse degli emigrati;

h) iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna.

Art. 4

Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna

1. La Regione favorisce l'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) agli interventi in materia di supporto all'imprenditorialità, formazione professionale, assistenza e politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale. A tal fine la Regione può realizzare attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio.

2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio, provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in condizioni di accertata indigenza:

a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un Comune dell'Emilia-Romagna;

b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.

3. A tal fine la Regione emana direttive ai Comuni affinché provvedano alla raccolta ed alla istruttoria delle richieste di cui al comma 2. Inoltre la Regione, nell'ambito delle specifiche risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, con proprio atto, in base al risultato dell'istruttoria effettuata, definisce l'entità delle somme che ciascun Comune dovrà corrispondere ai soggetti richiedenti e le modalità di erogazione delle stesse.

4. La Regione, di concerto con gli Enti locali, emana direttive per individuare modalità di coordinamento per eventuali altre provvidenze che volontariamente gli Enti locali intendano prevedere per gli stessi beneficiari.

Art. 5

Attività culturali, formative, di informazione e ricerca

1. La Regione, al fine della migliore conoscenza del fenomeno migratorio emiliano-romagnolo, incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea.

2. La Regione valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero. La Regione valorizza, altresì, le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socio-economico e politico.

Art. 6

Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale

1. La Regione riconosce e valorizza le attività e le funzioni

di carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.

2. La Regione istituisce presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti, che abbiano uno Statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. Le federazioni devono essere composte da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.

3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti per il riconoscimento, il funzionamento e la rappresentatività delle associazioni e delle federazioni.

4. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione concede contributi destinati a sostenere le attività:

- a) dei soggetti di cui al comma 2;
- b) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

*Art. 7
Interventi straordinari*

1. In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le competenti autorità statali, sentite la competente Commissione assembleare e la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora si verifichino calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti.

*Art. 8
Concessione di benemerenze*

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo,

conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emiliano-romagnoli all'estero che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.

Art. 9

*Programmazione degli interventi ordinari
ed accesso ai relativi benefici*

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero.

2. Il Piano triennale regionale individua:

a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;

b) la misura, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli Enti locali, alle associazioni e federazioni di cui all'articolo 6, comma 2, nonché alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*);

c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le Conferenze d'area previste all'articolo 16.

3. Le Province collaborano con la Regione per l'attuazione del Piano triennale svolgendo funzioni di coordinamento sul territorio.

TITOLO III

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Art. 10

Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

1. La Regione, al fine di attuare, qualificare e coordinare gli interventi e le azioni di cui alla presente legge e valorizzare

i rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (di seguito "Consulta").

2. La Consulta è organo consultivo e strumento di iniziativa della Giunta regionale, con compiti di proposta e di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli. La Consulta esercita le seguenti funzioni:

- a)* formula, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta, pareri e proposte in relazione al Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché nell'ambito del piano annuale di cui alla lettera *h*);
- b)* esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze del settore;
- c)* promuove e collabora a studi, ricerche ed indagini su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;
- d)* promuove, in collaborazione con associazioni, istituzioni ed enti interessati, incontri ed iniziative riguardanti l'emigrazione, finalizzati anche a tutelare e rappresentare i diritti degli emiliano-romagnoli nel mondo;
- e)* promuove programmi culturali e manifestazioni per le comunità emiliano-romagnole all'estero;
- f)* favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;
- g)* cura la tenuta dell'elenco delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui all'articolo 6, comma 2;
- h)* predisponde il piano annuale delle proprie attività;
- i)* presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte;
- j)* svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.

3. La Consulta agisce in collegamento con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.

Art. 11
Costituzione e composizione della Consulta

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea legislativa. La Consulta è composta da:

- a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale;*
- b) tre componenti della Commissione assembleare competente, di cui almeno uno della minoranza;*
- c) un rappresentante designato da ciascuna delle Province dell'Emilia-Romagna;*
- d) due rappresentanti dei Comuni, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;*
- e) sei rappresentanti indicati da associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002;*
- f) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, proposti dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni e federazioni medesime;*
- g) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, indicati dalle associazioni e federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;*
- h) un rappresentante designato dall'Unioncamere dell'Emilia-Romagna;*
- i) quattro rappresentanti designati dagli istituti di patrocinio sociale che operino in campo nazionale e regionale ed abbiano uffici all'estero;*
- j) due rappresentanti designati congiuntamente, previa intesa, dalle Università degli studi aventi sede legale nella regione (¹);*

(¹) Lettera così sostituita dall'art. 23 l.r. 28 luglio 2006, n. 13.

k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARSTUD) operanti nella regione;

l) un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale.

2. Il Presidente della Consulta è nominato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall’inizio di ogni legislatura.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta secondo le disposizioni previste dall’articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale). Le designazioni dei membri della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Il Presidente della Consulta può, sentito il parere del Comitato esecutivo, di cui all’articolo 14, invitare ai lavori della Consulta stessa rappresentanti di enti, membri del CGIE di origine emiliano-romagnola, associazioni ed organismi, nonché esperti o consulenti per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. I soggetti invitati non hanno diritto di voto.

5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare gli Assessori regionali ed i Presidenti delle Commissioni dell’Assemblea legislativa interessati ai problemi posti all’ordine del giorno.

6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.

Art. 12 Decadenza e sostituzione

1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organizzazioni che li hanno designati e nel caso in cui i Consultori di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f) e g) perdano la residenza nel Paese di emigrazione.

2. Il Comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei Consultori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Consulta, ed avvia le procedure di sostituzione tramite nuova designazione da parte del soggetto o dei soggetti interessati per la successiva nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.

*Art. 13
Funzionamento della Consulta*

1. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.

2. La Consulta si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il Comitato esecutivo o la Giunta regionale.

3. La Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al fine di coordinare le attività delle comunità emiliano-romagnole all'estero.

4. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e le modalità di funzionamento del Comitato esecutivo, nonché le modalità con cui il Presidente delega i Consultori a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero.

*Art. 14
Composizione e funzioni
del Comitato esecutivo della Consulta*

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta e da sei membri eletti dalla Consulta stessa, almeno due dei quali scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.

2. Il Comitato esecutivo:

- a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;
 - b) collabora con il Presidente per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
 - c) esprime il parere alla Giunta in ordine all'elaborazione del Piano triennale, in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2, lettera b);
 - d) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;
 - e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le funzioni di segretario sono svolte ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.

Art. 15
Compiti del Consultore

1. Ogni Consultore di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 11 è il referente della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività emiliano-romagnole.

2. Il Consultore, in particolare:
- a) mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;
 - b) contribuisce alla formulazione ed all'attuazione del Piano triennale regionale ed annualmente presenta alla Consulta una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle collettività emiliano-romagnole che rappresenta;
 - c) svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

*Art. 16
Conferenze d'area*

1. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, può promuovere Conferenze d'area all'estero allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione. Alle Conferenze partecipano gli Assessori regionali ed i Presidenti di Commissioni assembleari interessati, o loro delegati, i Consultori ed i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia e nell'area geografica prescelta per la Conferenza.

*Art. 17
Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero*

1. La Giunta regionale, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, quale momento di proposta, partecipazione, confronto con istituzioni, enti ed organismi interessati allo svolgimento di funzioni e compiti attinenti al fenomeno dell'emigrazione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

*Art. 18
Relazione sull'attuazione della legge*

1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 9, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti:

a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;

- b)* stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
- c)* funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ed iniziative dalla stessa promosse.

Art. 19
Norma transitoria

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle leggi regionali abrogate all'articolo 20, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nelle suddette leggi.

2. In sede di prima applicazione, la Consulta è costituita a partire dall'entrata in vigore della presente legge e termina il mandato allo scadere dell'Assemblea legislativa. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20
Abrogazioni

1. Fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 19 della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) e 14 aprile 1995, n. 35 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione – Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione").

Art. 21
Spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta

1. Alle spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento

dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l’Amministrazione regionale provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23 della presente legge. Annualmente la Giunta regionale provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della Consulta individuando altresì le tipologie delle spese finanziabili.

2. Nell’ambito dei fondi previsti al comma 1, le risorse a copertura delle spese relative ai componenti del Comitato esecutivo di cui all’articolo 14, ad eccezione del Presidente della Consulta, nonché le risorse a copertura delle spese sostenute individualmente dai Consultori, dagli invitati alle riunioni della Consulta e dai Presidenti di associazioni e federazioni di emiliano-romagnoli all’estero, o loro rappresentanti, per la partecipazione a conferenze e riunioni all’estero, possono essere messe a disposizione del Presidente della Consulta, che, in qualità di funzionario delegato dalla Regione, le amministra in base alla disciplina regionale inerente la gestione di fondi assegnati ai funzionari delegati.

3. Al Presidente della Consulta, qualora sia persona estranea all’amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell’indennità di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).

4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per le missioni svolte nell’ambito della carica di Consultore, ai componenti della Consulta residenti all’estero è corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Lo stesso rimborso compete al Presidente ed ai componenti della Consulta che, in rappresentanza della stessa, si recano all’estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta regionale. Il regolamento disciplina i compensi ed i rimborsi spettanti al Presidente ed ai componenti della Consulta per la partecipazione ad incontri,

convegni, seminari e conferenze e l'ammontare del rimborso delle spese.

5. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, ai componenti residenti sul territorio nazionale, ad eccezione del Presidente, spettano un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della Regione.

Art. 22

Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta

1. In materia di spese di rappresentanza, salvo diversa disposizione, al Presidente della Consulta si applicano le disposizioni previste per i consiglieri delegati alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche).

Art. 23

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).